



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI ISCRITTI
ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 07.04.2010**

Articolo 1

Formazione professionale permanente

1. Gli iscritti all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Venezia hanno l'obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l'aggiornamento.
2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale permanente disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità in esso indicate.
3. Con l'espressione "formazione professionale permanente" si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative singole o di gruppo nei vari campi professionali.

Articolo 2

Caratteristiche dell'obbligo

1. L'obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione all'Albo.
2. L'unità di misura della formazione permanente è il credito formativo professionale (CFP) che equivale a 4 ore di attività formativa.
3. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 1, ogni iscritto deve conseguire in un triennio almeno n. 12 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli 3 e 4, di cui almeno n. 2 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.
4. Ogni iscritto sceglie gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4.
5. La verifica dell'adempimento del dovere di formazione permanente è esercitata dal Consiglio dell'Ordine con le modalità previste dal successivo articolo 12.
6. Con il raggiungimento del 65° anno di età cessa l'obbligo dell'assolvimento degli obblighi formativi.

Articolo 3

Eventi ed attività formative

1. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione professionale permanente la partecipazione effettiva agli eventi e alle attività formative di seguito indicati.
2. EVENTI:
 - a) corsi di aggiornamento e master, anche seguiti con modalità telematiche, nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione;

- b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde;
- c) commissioni di studio, gruppi di lavoro costituiti da organismi locali, regionali, nazionali ed internazionali della categoria professionale;
- d) altri eventi individuati dal C.N.I. e dal Consiglio dell'Ordine;
- e) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, ovvero nei corsi di specializzazione per le discipline inerenti.

3. ATTIVITÀ:

- a) pubblicazioni su riviste specializzate a diffusione nazionale o internazionale, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati su argomenti collegati alle attività degli ingegneri;
- b) docenze di materie inerenti gli argomenti di competenza degli ingegneri, a livello universitario.

Articolo 4

Riconoscimento crediti formativi professionali

1. Gli eventi e le attività formative di cui all'articolo 3 devono essere riferiti alle materie oggetto delle attività di cui al Capo IX, articolo 46 "Attività professionali", del D.P.R. 05.06.2001, n. 328.

2. La tabella che segue stabilisce le corrispondenze tra le attività svolte o gli eventi seguiti e i crediti formativi riconoscibili:

Attività formative particolari	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
Relazioni in convegni, seminari, corsi post-laurea e master universitari	1 ora o frazione = 0,25 CFP	max 1
Pubblicazioni di articoli scientifici o di natura tecnico-professionale	0,25 CFP per almeno 10.000 battute	max 1,5
Docenze svolte presso Università ed enti equiparati da soggetti non dipendenti	1 CFP ogni CFU	max 3
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato	1 CFP/sessione	max 1
Partecipazione alle commissioni di studio istituite dalla Federazione regionale o dagli Ordini	1 riunione = 0,25 CFP	max 2
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali	1 riunione = 0,5 CFP	max 1
Partecipazione alle commissioni tecniche istituzionali	1 riunione = 1 CFP	max 2
Superamento di esami in corsi universitari con riconoscimento dei relativi crediti formativi universitari	1 CFP ogni CFU	max 2
Partecipazione a corsi di formazione	4 ore = 1 CFP	--
Come sopra, con verifica finale	25% in più	--
Partecipazione a seminari di studio, anche monotematici, anche all'interno dei dottorati di ricerca	2 ore = 0,5 CFP	max 2
Partecipazione a master universitari	1 CFP ogni CFU	max 9

3. L'attività formativa documentata da un iscritto dovrà essere stata svolta presso un Ente di Formazione accreditato ai sensi del Decreto 25 maggio 2001 n. 166 o presso le strutture formative degli Ordini professionali, delle Federazioni Regionali degli Ordini e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Inoltre l'attività formativa documentata dovrà essere riconducibile alla Tabella che precede.

Nel caso non siano rispettati tali requisiti sarà la “Commissione di valutazione” di cui all’articolo 13, se nominata, o in alternativa il Consiglio dell’Ordine ad attribuire autonomamente i crediti nella misura massima di 4 CFP.

4. La partecipazione agli eventi formativi organizzati al di fuori del territorio italiano, su istanza dell’iscritto, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio dell’Ordine, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

Articolo 5

Periodo formativo

1. La formazione permanente deve essere perseguita a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.
2. L’anno formativo coincide con quello solare.
3. Il periodo di valutazione della formazione permanente ha durata triennale.

Articolo 6

Esoneri

1. Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei casi di:

- maternità;
- grave malattia o infortunio;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale;
- altre ipotesi eventualmente indicate dal Consiglio dell’Ordine;

L’esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui si verifica l’impedimento.

2. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero.

Articolo 7

Adempimenti degli iscritti

1. Al termine di ogni anno ciascun iscritto compila un formulario rilasciato dal Consiglio dell’Ordine con il quale autocertifica il percorso formativo seguito nell’anno, indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte.
2. Al termine di ogni triennio l’iscritto autocertifica all’Ordine il riepilogo dell’attività di formazione effettivamente svolta nei tre anni.
3. Il Consiglio dell’Ordine può eseguire controlli richiedendo agli iscritti la relativa documentazione che certifichi il percorso formativo seguito.

Articolo 8

Inosservanza dell’obbligo formativo

1. Il mancato adempimento dell’obbligo formativo può dare luogo a procedimento disciplinare.

2. L'eventuale sanzione sarà commisurata alla gravità della violazione.

Articolo 9

Formazione obbligatoria

1. È obbligatorio che almeno 0,5 CFP all'anno derivino da attività formative aventi ad oggetto uno o più argomenti inerenti l'ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza, l'innovazione e l'organizzazione dello studio professionali e/o aziendale.

Articolo 10

Pubblicazione dei crediti formativi

1. L'iscritto può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale permanente in tutte le forme di comunicazione relative al proprio studio professionale, rivolte ai clienti e al pubblico (a titolo esemplificativo: corrispondenza, sito internet, targa, biglietti da visita, ecc.).

2. L'Ordine può predisporre un elenco degli iscritti con l'indicazione dei crediti formativi maturati e dell'assolvimento dell'obbligo formativo; può decidere altresì di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti che svolgano attività di formazione permanente oltre i minimi richiesti.

Articolo 11

Attività del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.

2. In particolare il Consiglio dell'Ordine, entro il 30 novembre di ogni anno, predispone, anche di concerto con altri Ordini, con la Federazione Regionale e/o la Fondazione, un programma degli eventi formativi che intende organizzare nel corso dell'anno solare successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto gli argomenti di cui all'articolo 3.

3. Il Consiglio dell'Ordine realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, con la Federazione Regionale e/o la Fondazione, favorendo, ove possibile, la formazione gratuita ed utilizzando risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati per la partecipazione agli eventi formativi.

Articolo 12

Controlli del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, secondo le modalità di cui al precedente articolo 7, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli articoli 3 e 4.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio dell'Ordine può avvalersi di una "Commissione di valutazione".

3. Ai fini della verifica il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa.

4. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 20 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

Articolo 13

Commissione di valutazione

1. La "Commissione di valutazione" è composta da cinque membri, designati dal Consiglio dell'Ordine e scelti tra gli iscritti; uno dei membri deve essere consigliere dell'Ordine.

2. La "Commissione di valutazione" è nominata per ogni triennio di osservazione.

3. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente;

4. Per l'attività di tale Commissione non sono previsti crediti formativi.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2011.

2. Il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione. Entro il 31 dicembre 2013 il Consiglio dell'Ordine valuterà i risultati della formazione ed eventualmente adotterà correttivi e/o modificazioni al presente regolamento, che dovranno essere approvati entro la stessa data.

3. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio può emanare norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscano modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi riguardanti la formazione professionale permanente.

Articolo 15

Norme transitorie

1. Nel periodo sperimentale di applicazione di cui al comma 2 dell'art. 14 è possibile chiedere il riconoscimento di attività pregresse svolte nei due anni precedenti.

2. Il riconoscimento segue gli stessi principi di cui agli articoli precedenti e concorre all'assolvimento dell'obbligo formativo del periodo.